

ConSORZI di bonifica, niente più ruolo

di Corrado Sforza Fogliani*

Nello scorso decennio è stata effettuata una vasta revisione e abrogazione di tutte le disposizioni più risalenti dell'ordinamento giuridico italiano. A ciò si è provveduto mediante il meccanismo del c.d. "taglia-leggi", disciplinato dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Con il D. L.vo. n. 179/09 è poi stato espunto dal vigente ordinamento giuridico l'art. 21 del R.D. n. 215/33. Con il venir meno di tale norma, non esiste più in capo ai Consorzi di bonifica il potere di iscrivere a ruolo il recupero dei contributi, non essendo più applicabile a loro favore il rinvio contenuto nel terzo comma dell'art. 17 del D. L.vo n. 46/1999 (e, com'è noto, tutto il sistema consortile si basa proprio su questa riscossione tramite ruolo: che obbliga i contribuenti addirittura a fare una causa per non pagare, contrariamente a quanto fanno anche lo stato e gli altri enti pubblici creditori: che fanno loro causa per riscuotere le somme dovute, e non viceversa).

Cionondimeno, i Consorzi di bonifica di tutta la penisola continuano imperterriti a riscuotere i contributi a mezzo ruolo (con conseguente nullità del ruolo e delle cartelle di pagamento) e con il beneplacito della concessionaria della riscossione (che, com'è ovvio, ha tutto l'interesse a nulla eccepire, per via dell'aggio spettante all'esattore). Ma si sa, stare in Italia è come essere in una comica. I Consorzi, li conosciamo. Ma ora sappiamo, anche, che molti cittadini (e avvocati) ignorano la legge.

*presidente Centro studi Confedilizia

inserito in data 7.12.2016